

## **Bonus assunzioni 2025**

I **bonus sulle assunzioni** sono, nella pratica, **sgravi contributivi** riconosciuti alle aziende del settore privato come “via” per incentivare i nuovi ingressi.

Ed è proprio alla luce delle numerose modifiche introdotte anno per anno che diventa centrale fare **una panoramica degli incentivi alle assunzioni ad oggi vigenti**, strumenti che puntano a ridurre il costo del lavoro per le imprese.

Di seguito una fotografia aggiornata dei **bonus assunzioni previsti nel 2025**.

### **Tutte le agevolazioni per le imprese**

- **Bonus assunzione under 30 anche nel 2025**
- **Bonus assunzione giovani under 35**
- **Bonus assunzione donne**
- **Bonus assunzioni ZES unica Sud**
- **Decontribuzione Sud**
- **Maxi deduzione nuove assunzioni**
- **Bonus assunzione disoccupati, percettori di ADI e SFL**

### **Bonus assunzione under 30 anche nel 2025**

È operativo anche nel 2025 il **bonus per l'assunzione di giovani under 30**, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e rivolto ai datori di lavoro del settore privato in relazione agli ingressi di giovani che non siano mai stati titolari di contratti a tempo indeterminato.

L'agevolazione consiste in un **esonero contributivo pari al 50 per cento** della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fino a un massimo di 3.000 euro, da parametrare su base mensile.

Lo sgravio contributivo, riconosciuto presentando apposita comunicazione telematica all'INPS, si applica per le assunzioni a tempo indeterminato (anche a seguito di conversione di precedente contratto a tempo determinato), a patto che il datore di lavoro risulti:

- in regola con il DURC;
- non abbia commesso violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e le condizioni per la fruizione degli incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015;
- non abbia effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti nei sei mesi precedenti la nuova assunzione;
- non proceda, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

### **Bonus assunzione giovani under 35**

Tra gli incentivi per le assunzioni del 2025 vi è il **bonus giovani under 35** introdotto dal Decreto Coesione, operativo dallo scorso 1° settembre ma al momento solo su carta.

Al pari delle ulteriori agevolazioni introdotte dal DL n. 60/2024, **si attende ancora l'emanazione dei decreti attuativi ministeriali** e delle **circolari INPS** per passare all'operatività.

Nell'attesa, è bene ricordare che il bonus sarà in ogni caso richiedibile per le **assunzioni effettuate nell'ultimo trimestre del 2024, così come nel 2025**, in relazione a giovani sotto i 35 anni che non siano mai stati titolari di contratti a tempo indeterminato.

Lo sgravio contributivo spettante è pari al **100 per cento**, per un massimo di 500 euro (elevabile a 650 euro nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Potrà essere utilizzato anche per assunzioni successive se il primo datore di lavoro non ne fruisce interamente per interruzione anticipata del rapporto.

Attenzione però: l'esonero contributivo non sarà riconosciuto alle aziende che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

## Bonus assunzione donne

Il DL n. 60/2024 ha introdotto anche un bonus specifico per l'assunzione di donne, attivo fino alla fine del 2025. **Anche in questo caso, si è ancora in attesa dell'operatività della misura.**

Consiste in un **esonero contributivo** per i datori di lavoro che assumono **donne in particolari condizioni svantaggiate** e senza alcun limite di età.

Nello specifico, l'agevolazione prevede per i datori di lavoro del settore privato che assumono lavoratrici a **tempo indeterminato** un esonero totale dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico (ad esclusione di premi e contributi INAIL) per massimo 2 anni, nel limite massimo di **650 euro** su base mensile.

Rientrano nella definizione di **lavoratrici "svantaggiate"** le donne:

- di qualsiasi età;
- disoccupate da almeno 6 mesi;
- residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea o che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un'elevata disparità occupazionale di genere (articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014).

L'esonero contributivo spetta anche per l'assunzione di **donne di qualsiasi età** e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno **24 mesi**, senza vincoli di residenza.

Le assunzioni devono avvenire nel periodo compreso **tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025** e devono comportare un **incremento occupazionale netto**.

All'agevolazione introdotta dal DL Coesione si affianca il **bonus del 50 per cento** ad oggi ancora in vigore introdotto nel 2012 e indirizzato alle imprese che assumono donne in particolari condizioni di svantaggio, senza limite di età:

- ovunque residenti, disoccupate da almeno 24 mesi;
- residenti in aree svantaggiate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (oltre il 25 per cento) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L'esonero si applica per un totale di **18 mesi**, in caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione da determinato e per **12 mesi** per le assunzioni a tempo determinato.

Anche in questo caso, le assunzioni devono comportare un **incremento occupazionale netto**. Sono esclusi i rapporti di lavoro occasionale, domestico, intermittente e in apprendistato.

Da ricordare inoltre anche l'esonero dell'1 per cento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro titolari della **certificazione della parità di genere**, nel limite massimo di **50.000 euro annui**, e il bonus del 100 per cento fino a 8.000 euro per l'assunzione di lavoratrici beneficiarie del reddito di libertà.

### **Bonus assunzioni ZES unica Sud**

Sempre dal Decreto Coesione è arrivato uno specifico bonus per le assunzioni effettuate da **micro e piccole imprese operanti nella ZES unica Sud con non più di 10 dipendenti**.

Le assunzioni effettuate **dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025** saranno oggetto di agevolazione contributiva, per lavoratrici e lavoratori over 35 che risultano **privi di un impiego** regolarmente retribuito da almeno **2 anni**, esclusi dirigenti e lavoratori domestici, che com'è noto comprende le regioni di Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per ogni **assunzione a tempo indeterminato** spetta uno sgravio contributivo del 100 per cento, per 2 anni, nel limite massimo di **650 euro mensili**.

Sono esclusi i **premi e i contributi INAIL** fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Altra condizione necessaria per la fruizione è che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano effettuato **licenziamenti** per giustificato motivo oggettivo oppure **licenziamenti collettivi** nella stessa unità produttiva.

Come precisato in fase di conversione in legge, l'agevolazione non può essere applicata ai **rapporti di lavoro domestico** e ai **contratti di apprendistato**. Spetta, invece, nel caso di una precedente assunzione con contratto di apprendistato e non proseguita come rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

## Decontribuzione Sud

Al bonus ZES Unica si affianca la **decontribuzione Sud**, prorogata dalla Legge di Bilancio 2025 fino al 2029, ma con una riduzione dello sgravio contributivo spettante.

Nello specifico, tutte le **imprese del Mezzogiorno** (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) potranno beneficiare per ciascun lavoratore a **tempo indeterminato** assunto al 31 dicembre 2024, di un esonero contributivo del 25 per cento per un importo massimo di **145 euro** su base mensile per dodici mensilità.

La **percentuale** di esonero va poi a scalare per gli anni successivi (per le assunzioni al 31 dicembre dell'anno precedente):

- **20 per cento** per il 2026, per un importo massimo di 125 euro;
- **20 per cento** per il 2027, per un importo massimo di 125 euro;
- **20 per cento** per il 2028, per un importo massimo di 100 euro;
- **15 per cento** per il 2029, per un importo massimo di 75 euro.

L'agevolazione sarà poi rivolta solamente ai datori di lavoro privati di **micro, piccole e medie imprese**, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. Si considerano tali le aziende con massimo **250 dipendenti**.

Per le grandi imprese l'agevolazione è la stessa ma il datore di lavoro deve dimostrare anche, al 31 dicembre di ogni anno, un **incremento occupazionale** dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente.

L'esonero previsto dalla nuova **Decontribuzione Sud** non si applica:

- ai rapporti di apprendistato;
- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- ai consorzi di bonifica;
- ai consorzi industriali;
- agli enti morali;
- agli enti ecclesiastici.

Il diritto alla fruizione degli incentivi, inoltre, è legato al rispetto delle norme **DURC** e delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi.

L'esonero, inoltre, non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli **obblighi di assunzione** previsti dalla legge n. 68/1999.

Da sottolineare anche il fatto che l'agevolazione **non sarà compatibile** con i bonus assunzione previsti dal decreto Coesione (giovani, donne, Sud e incentivi all'autoimpiego nei settori strategici).

Come per la vecchia decontribuzione Sud, l'agevolazione è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea** e quindi non è **al momento ancora operativa**.

## **Maxi deduzione nuove assunzioni**

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato per il prossimo triennio la **maxi deduzione fino al 130 per cento** per le imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato secondo la formula **“più assunti, meno paghi”**.

Si tratta della **super deduzione** IRPEF e IRES del costo del personale di **nuove assunzioni** con contratto a tempo indeterminato pari al **120 per cento**, che arriva al **130 per cento** per i rapporti di lavoro attivati con persone in condizioni di svantaggio:

- lavoratrici e lavoratori molto svantaggiati;
- persone con disabilità o che rientrano in categorie svantaggiate;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori;
- donne vittime di violenza;
- lavoratori o lavoratrici con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.

L'aspetto di novità rispetto al 2024 riguarda l'**incremento occupazionale** che le aziende devono far registrare per poter ottenere l'accesso all'agevolazione, che dovrà avvenire **anno per anno**.

## **Bonus assunzione disoccupati, percettori di ADI e SFL**

Alle novità si affiancano le agevolazioni previste a regime, tra cui il **bonus per l'assunzione di disoccupati**, un'agevolazione prevista dalla **Legge Fornero** (articolo 2 comma 10-bis della legge del 28 giugno 2012 n. 92).

Riguarda nello specifico le persone che percepiscono un trattamento di NASpI.

Consiste in un contributo mensile pari al **20 per cento** dell'**indennità mensile residua** che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, riconosciuto per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore.

Viene riconosciuto ai **datori di lavoro** (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato.

Il **contributo** è concesso per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore, per un periodo massimo di **2 anni**. La misura dell'incentivo è stata rideterminata dall'articolo 24 del Dlgs n. 150/2015, che è intervenuto sulla precedente disposizione.

L'importo spettante non può superare la **retribuzione** del lavoratore stesso. Il contributo, inoltre, non deve eccedere l'**indennità NASpI** percepita dal lavoratore. L'agevolazione **non spetta** per nei casi individuati dalla normativa, cioè per quei lavoratori:

*“che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.”*

A questo si affiancano i bonus per l'assunzione dei beneficiari del **supporto per la formazione e il lavoro e dell'assegno di inclusione**.

Si tratta di un **esonero** dal versamento della **contribuzione** previdenziale che viene concesso per l'attivazione di un **contratto** subordinato:

- a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato;
- a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Nel primo caso il bonus consiste in un **esonero totale** dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di **8.000 euro annui** per un anno. Sono esclusi i premi e i contributi da versare all'INAIL.

Nel secondo, invece, il bonus spetta per il **50 per cento** della **contribuzione** nel limite di **4.000 euro** per un anno e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

Sono previste anche agevolazioni per l'attivazione di **attività lavorative autonome** e per le **agenzie per il lavoro**.